



**Proposta di legge n. 218/10^A di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Mirabello e S. Romeo,
recante: “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
“Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. - Ordinamento dei Consorzi di bonifica”**

**Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
“Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei
Consorzi di bonifica”**

(...)

**TITOLO II
Ordinamento dei consorzi di bonifica**

**CAPO I
Comprensori di bonifica**

**Art. 13
(Comprensori di bonifica)**

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.

4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.

5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.

6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.

7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

**Art. 14
(Modifica dei comprensori di bonifica)**

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.

2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.

3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura – sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della

Proposta di legge n. 218/10^A di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Mirabello e S. Romeo, recante: “Modifiche legge regionale 23 luglio 2003, n.11 – “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale – Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”.

**Art. 1
(Modifiche all'articolo 13 della l. r. 11 del 23 luglio 2003)**

All'articolo 13, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4 bis:
4 bis. “La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica”.

**Art. 2
(Modifiche all'articolo 14 della l. r. 11 del 23 luglio 2003)**

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 le parole “possono essere” sono sostituite dalla parola “sono”, dopo le parole “Consiglio Regionale” sono aggiunte le parole “entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.

Il comma 2 è così riformulato:
2. “La rideterminazione dei comprensori di cui al comma precedente prevede la soppressione, l'incorporazione o la fusione dei Consorzi esistenti e la creazione di cinque nuovi Consorzi con sede nei cinque capoluoghi di provincia.”

proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.

5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.

6. La cartografia relativa alle delimitazioni consorziali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

(...)

Art. 23

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:

a) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;

b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265

(...)

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti

Art. 3

(Modifiche all'articolo 23 della l. r. 11 del 23 luglio 2003)

All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 lettera a), le parole "indipendentemente dal beneficio fondiario"; sono sostituite dalle parole "proporzionalmente ad un beneficio fondiario diretto e specifico per come definito al successivo comma 1 bis".

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:

1 bis. "Per beneficio fondiario diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica e può riguardare un solo immobile o una pluralità e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore".

con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.

2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.

3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.

4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.

5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.

6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.

7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.

8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

(...)

Art. 36

(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 4

(Articolo 26 bis)

Dopo l'articolo 26 è aggiunto l'articolo 26 bis:

Art. 26 bis

(Priorità dell'uso agricolo delle acque)

Ai sensi dell'articolo 167 (Usi agricoli delle acque) d.lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque."

Art. 5

(Modifiche all'art. 36 della L. R. 11/2003)

All'articolo 36, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 4:

4. I Consorzi recepiscono e si uniformano alle normative europee, nazionali e regionali in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di valutazione della performance dei dipendenti.

Art. 6

(Articolo 36 bis)

Dopo l'articolo 36 è aggiunto l'articolo 36 bis:

Art. 36 bis

(Controllo di gestione)

(...)

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.

4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.

6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
- d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
- e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
- f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
- g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;

h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1.1 Consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) La realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento di programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;
- b) La gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse:

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:

- a) La rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- b) La tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) L'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. La deputazione amministrativa del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato e anche in forma associata con altri consorzi.

Art. 7

(Modifiche alla lettera g comma 6 articolo 38 della l. r. 11 /2003)

All'articolo 38, al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera g dopo le parole "i regolamenti" sono aggiunte le parole, "i piani e i programmi";

dopo la lettera g è aggiunta la seguente lettera i):

i) l'adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali, a tempo determinato e indeterminato.

Articolo 8

(Norme attuative e transitorie)

1. Fino alla deliberazione dei comprensori di bonifica e dei cinque nuovi Consorzi di bonifica previsti dall'articolo 2 della l.r. 11/2003 per come

modificata dalla presente, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano.

2. Nelle more dell'applicazione del sopra citato articolo 2 l. r. 11/2003, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, provvede a commissariare tutti i Consorzi di bonifica esistenti.

3. I commissari, nominati ai sensi dell'articolo 35 della stessa legge regionale 11/2003, cessano le loro funzioni al momento dell'insediamento dei nuovi organi elettivi che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla definizione dei cinque nuovi consorzi.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'approvazione del presente progetto di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria in quanto le modifiche apportate sono di tipo ordinamentale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.